



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 18/06/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 10 giugno 2015, n. 212

Art. 8 L.R. 37/85 - Autorizzazione alla coltivazione della cava di pietra leccese sita in località "Andriccioli" del Comune di Zollino (Le) in catasto al foglio 11 part.ile 40, 58 e 106 per una superficie di ha 2.64.04.

Ditta BIANCO VAVE s.r.l., con sede legale in Melpignano (Le) alla Via S.S. 16 Km 978 Z.I.

L'anno 2015, addì 10 del mese di Giugno, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA) Viale delle Magnolie 6/8.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici";

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 128/59 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs del 25-11-1996 n. 624;

VISTA la D.G.R. n. 538 del 09-05-2007 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;

VISTA la D.G.R. 9 settembre 2014, n. 1485 recante “Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia -modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del Settore Estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1 ottobre 2014 n. 653 Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20-10-2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, recante “riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTO la determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 371 del 17-11-2014, con la quale, delega, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 16 aprile 2007 n. 10, le funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

VISTA la D.G.R. del 25-11-2014, n. 2463 ricognizione ai sensi dell'art.1 della l.r. 19/2013 “Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo. Semplificazione dei procedimenti amministrativi”, con la quale è stato soppresso il CTRAE.

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. 13 del 04-02-1015 sottoscritta dal Funzionario istruttore dell'Ufficio Attività Estrattive, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

1. Con istanza agli atti di questo Ufficio al prot. n. 30073 del 17-12-2013, la Ditta BIANCO CAVE s.r.l., ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione alla coltivazione per la cava di pietra leccese sita in località “Andriccioli” del Comune di Zollino (Le), ai sensi dell'art. 8 della L.R. 37/85, per le part.ile 40, 58 e 106 del foglio 11 per una superficie di ha 2.64.04;

2. gli Enti Interessati hanno espresso i sotto elencati pareri:

- Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Pubblica Opere e Appalti Pubblici del Comune di Zollino (Le), con nota prot. 4115 del 01-09-2014, agli atti di questo Ufficio al prot. 12579 del 09-09-2014, ha comunicato il proprio parere favorevole all'intervento di che trattasi, facendo presente che l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 20-06-2014 al 05-07-2014 e che durante tale periodo non sono pervenute opposizioni;

- Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Pubblica Opere e Appalti Pubblici del Comune di Zollino (Le), con nota prot. 4116 del 01-09-2014, agli atti di questo Ufficio al prot. 12579 del 09-09-2014, ha espresso parere favorevole di VIA al progetto e SIA proposti dalla Ditta BIANCO CAVE s.r.l.;

- Il Dirigente del Servizio Urbanistica della Regione Puglia, con Atto Dirigenziale n. 256 del 05-12-2014, ha rilasciato ai sensi dell'art. 5.01 allegato 3 delle NTA del PUTT/P, verificato il non contrasto con la disciplina del PPTR, l'autorizzazione paesaggistica alla Ditta BIANCO CAVE s.r.l., relativa all'apertura di una cava di pietra leccese in località “Andriccioli” del Comune di Zollino (Le) in catasto al Foglio 11 Part.ile 40, 58 e 106, alle sottoelencate condizioni:

- garantire la salvaguardia e il mantenimento, qualora esistenti, dei “beni diffusi nel paesaggio agrario” di cui all'art. 3.14 delle NTA del PUTT/P, con specifico riferimento ai muretti a secco;
- creare una schermatura vegetale nell'immediato intorno attraverso la messa a dimora di una fitta siepe di piante arbustive autoctone e alberature a medio e alto fusto, atte a limitare la propagazione delle polveri dei rumori e consentire lo sviluppo del patrimonio botanico -vegetazionale autoctono;

- l'altezza dei cumuli di detriti, derivanti dai cicli di lavorazione, dovrà essere contenuta al minimo indispensabile al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme. Detti cumuli dovranno interessare esclusivamente l'area oggetto d'intervento come in progetto indicato;
- dovranno essere adottate nel corso dei lavori adeguate misure per la regolazione, il controllo e lo smaltimento dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava in modo da evitare ristagni d'acqua all'interno del piazzale di cava, non arrecare, nel contempo, danno alla consistenza del suolo ed impedire ruscellamenti verso l'esterno dell'area di cava;
- le eventuali opere complementari connesse all'attività estrattiva (strade di accesso, rampe, discariche, impianti di lavorazione, deposito per lo stoccaggio di materiali) dovranno interessare esclusivamente l'area di cava e dovranno altresì essere rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, al termine della fase di coltivazione, al fine di agevolare la ricomposizione del potenziale paesistico dei luoghi;
- ad attività estrattiva ultimata il piano di recupero previsto, che dovrà interessare l'area di cava attualmente esistente ed i relativi cumuli, dovrà tendere ad omogeneizzare, dal punto di vista strutturale e cromatico la nuova morfologia artificiale (riveniente dalle operazioni di scavo), alla struttura paesistica circostante. Pertanto dal punto di vista strutturale si dovrà ridurre al massimo la depressione topografica riveniente dalle operazioni di scavo utilizzando per il riempimento della predetta depressione sia tutti i materiali inerti di risulta che il terreno vegetale derivanti dai lavori di coltivazione;
- i lavori di riambientazione dovranno essere eseguiti, per quanto possibili, contestualmente ai lavori di coltivazione sulle aree dove risulta definitivamente cessata l'attività estrattiva secondo le previsioni del progetto di recupero presentato;
- L'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Foreste di Lecce, con nota del 04-02-2015 prot. 2987, ha comunicato che il territorio del Comune di Zollino (Le) non è gravato da vincolo idrogeologico;
- La Soprintendenza Archeologica di Taranto con nota n. 4910 del 17-04-2014 ha espresso parere favorevole a condizione che in caso di rinvenimenti di natura archeologica o paleontologica, questi ultimi piuttosto frequenti nel corso delle attività di estrazione delle calcareniti salentine, la Ditta sospenda immediatamente i lavori dandone comunicazione al centro operativo di Lecce;
- Questo Ufficio ha chiesto il parere alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, per le province di Lecce Brindisi e Taranto, con nota di questo Ufficio del 17-01-2014 prot. 842, sollecitato con nota del 22-09-2014 prot. 13191, a tutt'oggi non pervenuto, per cui si applica il silenzio assenso, ai sensi del D.L. 42/2014 art. 147 comma 8 e 9;
- Il Dirigente di Settore dell'Assessorato all'Assetto del Territorio Settore Urbanistica Ufficio Usi Civici con nota prot. n. 2468 del 20-03-2014 ha comunicato che i terreni interessati non sono gravati da uso civico;
- L'Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 4269 del 03-04-2014 ha comunicato che sulle aree in oggetto non sussistono, al momento, condizioni di incompatibilità con i vincoli di propria competenza ed, in particolare, con le NTA del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dal Comitato Istituzionale di questa Autorità con Delibera n. 39 del 30-11-2005 e s.m.i.;

Considerato che:

- l'area oggetto di cava è in disponibilità della ditta medesima;
- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 37/85;
- l'esercente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLGS 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento

regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa nè a carico del bilancio regionale nè a carico degli Enti per cui i debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. Autorizzare, fino al 31-12-2022, la Ditta BIANCO CAVE s.r.l., alla coltivazione della cava di pietra leccese sita in località “Andriccioli” del Comune di Zollino (Le) in catasto al foglio 11 part.IIe 40, 58 e 106 per una superficie di ha 2.64.04;

2. L'area interessata dall'intervento estrattivo, è delimitata da n. IX vertici da individuarsi con altrettanti piastrini saldamente infissi nel terreno, aventi dimensioni fuori terra di almeno cm. 25x25x30 e riportante l'anno di apposizione (2015), il numero di individuazione del pilastrino da I a IX così come indicato nella planimetria allegata che fa parte integrante del presente provvedimento;

3. Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti, dagli Enti sopra citati, che qui si intendono integralmente trascritti e della presente determina, o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive;

4. prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a. La ditta deve trasmettere al Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché, la ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa sui volumi estratti, l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1 - 2 e 3 del 2011;

b. Condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto agli atti di questo Ufficio al prot. n. 30073 del 17-12-2012;

- c. La cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - Modugno - (BA) e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;
- d. Per ogni danno provocato a opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;
- e. Prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava;
- f. L'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Servizio Ecologia Servizio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;
- g. Qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Palazzo Pantaleo - Città Vecchia- 74100 Taranto, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;
- h. A garanzia dei lavori di recupero ambientale, si stabilisce l'importo di EURO 60.000,00 (Sessantamila/00) come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fideiussoria per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della l.r. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Ditta in questione è tenuta a integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;
- i. Il presente provvedimento è valido fino al 31-12-2022, e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;
- j. La presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- k. Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
- l. Il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:
- L'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;
 - È fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;
- m. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistica - ambientale, ecc.;
- n. La realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte del Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive, i Comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" dell'15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;
- o. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;
- p. La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;
- q. L'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;

r. Ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:

- Deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc.);

- Deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

s. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;

5. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche;
- sarà trasmesso in copia al Dirigente del Servizio Ecologia;
- sarà notificato in copia Ditta BIANCO CAVE s.r.l., con sede legale in Melpignano (Le) alla Via S.S. 16 Km 978 Z.I. e al Sindaco del Comune di Zollino (Le)
- Il presente atto, composto da n° 8 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente

Dell'Ufficio Attività Estrattive

Ing. Angelo Lefons
